

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 27.02.2001
COM(2001) 106 definitivo

RAPPORTO DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

relativo all'applicazione della raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998 riguardante la protezione dei minori e della dignità umana

RAPPORTO DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

relativo all'applicazione della raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998 riguardante la protezione dei minori e della dignità umana

INDICE

1. Introduzione 3

2. Il questionario 5

3. Risultati 5

3.1. Internet 5

3.1.1. Autoregolamentazione e codici di condotta 5

3.1.2. Contenuto illegale e nocivo 6

3.1.3. Filtraggio e istruzione 8

3.1.4. Cooperazione europea e internazionale 10

3.2. Trasmissioni radiotelevisive 10

3.3. Altre iniziative 12

4. Conclusione 14

Allegato 16

1. INTRODUZIONE

Il 24 settembre 1998, il Consiglio ha adottato la raccomandazione concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile ed efficace di tutela dei minori e della dignità umana (98/560/CE)[1] (la raccomandazione).

La sezione III, paragrafo 4, della raccomandazione invita la Commissione a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'applicazione del testo negli Stati membri, due anni dopo la sua adozione.

Con il presente documento, la Commissione presenta questa relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Lo sviluppo dei mezzi di comunicazione digitali – vale a dire Internet, la radio diffusione digitale e i videogiochi – costituisce una grande sfida per la politica audiovisiva dell'Unione europea e in particolare per la tutela dei minori.

All'origine vi erano solo pochi organismi di radiodiffusione negli Stati membri e la radiodiffusione era terrestre. La regolamentazione rientrava esclusivamente nella sfera di competenza dello Stato membro nel quale l'emittente era stabilita. L'apparizione delle reti di diffusione via cavo e via satellite ha cambiato questa situazione: le emittenti non sono più limitate ad uno Stato membro preciso. La direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive[2], modificata il 30 giugno 1997 dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 che modificava la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (direttiva "Televisione senza frontiere")[3], è stata adottata per stabilire il quadro comunitario che una tale evoluzione rendeva necessario. La direttiva affronta anche il problema della tutela dei minori da contenuti dannosi, sia attraverso orari adeguati di programmazione, sia attraverso dispositivi tecnici.

La televisione digitale offre maggiori possibilità della televisione analogica sia in termini di contenuto disponibile che di capacità tecnologiche. Essa costituisce pertanto non solo una sfida ma offre anche nuove possibilità in materia di protezione dei minori. Conformemente all'articolo 22, b, della direttiva "Televisione senza frontiere", in base al quale la Commissione deve esaminare il tema del controllo parentale delle trasmissioni televisive, uno studio è stato effettuato da un consulente (l'Università di Oxford)[4]. Dallo studio risulta che la televisione digitale offre, rispetto alla televisione analogica, la possibilità di elaborare sistemi di filtraggio molto più affidabili, sofisticati e sicuri. Lo studio sottolinea inoltre che le misure tecniche non possono sostituirsi totalmente alla responsabilità delle emittenti e che è da escludersi un approccio armonizzato, considerando la grande diversità culturale che caratterizza il mercato audiovisivo europeo; tuttavia, criteri descrittivi comuni consentirebbero di descrivere i contenuti audiovisivi in modo analogo, lasciandone la

---

1 GU L 270 del 07.10.1998, pagina 48
2 GU L 298 del 17/10/1989, pagina 23
3 GU L 202 del 30/07/1997, pagina 60
4 http://europa.eu.int/comm/dg10/avpolicy/key_doc/parental_control/index.html

valutazione alle autorità competenti nazionali e regionali. Lo studio conclude quindi che è necessario armonizzare e rendere più coerenti i sistemi di valutazione e codificazione utilizzati dai vari mezzi di comunicazione – cinema, televisione, videogiochi, Internet. Lo studio è stato all'origine della comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale – studio sul controllo parentale delle emissioni televisive (COM/99/371 def.).

Il 5 ottobre 2000, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla comunicazione della Commissione "Studio sul controllo parentale delle emissioni televisive", che comprende anche Internet e che sottolinea la necessità di un'adozione sistematica dell'autoregolamentazione sull'insieme del territorio dell'Unione europea, nonché di una discussione sulla protezione dei minori sia a livello nazionale che regionale.

Lo sviluppo di Internet ha reso le cose ancora più difficili per quanto riguarda la protezione dei minori. Nel quadro della radiodiffusione tradizionale – analogica o digitale – l'emittente è facilmente identificabile; è invece difficile e spesso impossibile individuare la fonte del contenuto diffuso su Internet. L'accesso a un contenuto dannoso e illecito è facile e può anche prodursi in modo involontario.

Per promuovere un Internet più sicura, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il 25 gennaio 1999 la decisione 276/1999/CE che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali[5] (il "piano d'azione Internet più sicura"), che finanzia misure relative al contenuto illecito e nocivo diffuso sulle reti globali. I progetti prevedono in particolare la creazione di una rete europea di linee telefoniche speciali, il sostegno all'autoregolamentazione e ai codici di condotta, meccanismi di codificazione e di filtraggio e campagne di sensibilizzazione relative al potenziale di Internet e ai suoi inconvenienti.

Per quanto riguarda la politica audiovisiva in particolare, l'evoluzione tecnologica richiede un nuovo approccio. La sola regolamentazione tradizionale, che funzionava nell'ambiente analogico, non è necessariamente il metodo più adeguato all'era digitale.

Per rispondere a questa sfida, il Consiglio ha adottato la raccomandazione, che sollecita l'adozione di quadri nazionali di autoregolamentazione in grado di integrare il contesto regolamentare, in modo tale da rafforzare la protezione dei minori e la dignità umana nei settori della radiodiffusione e di Internet.

La raccomandazione era il risultato diretto della consultazione pubblica che ha avuto luogo sulla base del Libro Verde del 1996 della Commissione sulla protezione dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione[6]. Tale consultazione ha posto in evidenza alcune linee di consenso, compresa la necessità – in un ambiente in cui è possibile accedere, da qualunque punto del globo, a un contenuto quasi illimitato, immagazzinato in qualunque punto del pianeta – di un approccio di autoregolamentazione che integri il contesto legale, e di una cooperazione internazionale.

Per promuovere quadri di riferimento nazionali volti a garantire un livello comparabile ed efficace di protezione dei minori e della dignità umana, la raccomandazione enumera vari

---

5 GU L33 del 6/2/1999, pagina 1

6 COM (96) 483 def.

obiettivi che devono essere perseguiti (i) dagli Stati membri, (ii) dai settori e dalle parti interessate e (iii) dalla Commissione.

2. IL QUESTIONARIO

Per la preparazione della presente relazione di valutazione, il 2 agosto 2000 è stato inviato agli Stati membri un questionario (vedi allegato). Esso comprende domande sui seguenti temi: autoregolamentazione, codice di condotta, misure tecniche e didattiche ed inoltre se si riteneva necessario migliorare la coerenza tra le attività volte a proteggere i minori nell'utilizzazione dei vari mezzi di comunicazione. Considerando il fenomeno della convergenza e l'approccio regolatore e di neutralità tecnologica della Commissione rispetto alle reti di comunicazione, è stata inserita la domanda se un approccio comune di valutazione e codificazione comprendente tutti i mezzi di comunicazione audiovisivi potesse migliorare la protezione dei minori.

Sono state ricevute diciotto risposte comprendenti tutti gli Stati membri (in un caso, le due comunità linguistiche hanno risposto invece dello Stato membro interessato[7] e in un altro caso le risposte sono arrivate dal governo federale e da due regioni[8]). Uno Stato membro non ha risposto alle domande relative a Internet – poiché non è stata creata alcuna associazione di operatori – né alle domande riguardanti i videogiochi, poiché non vi erano "disposizioni vigenti in materia"[9].

3. RISULTATI

3.1. Internet

3.1.1. Autoregolamentazione e codici di condotta

La sezione I, numero 1 della raccomandazione prevede che **gli Stati membri** favoriscano la creazione di quadri nazionali di autoregolamentazione degli operatori di servizi *on-line*. Ciò richiede almeno contatti regolari tra gli operatori. Nella maggior parte degli Stati membri[10], son già state create **associazioni di operatori Internet** e, in uno Stato membro[11], la creazione di una associazione di questo tipo è in corso di discussione. Quattro Stati membri[12] hanno più di una rappresentanza di operatori, mentre gli altri ne hanno solo una. I fornitori di servizi Internet di dieci membri[13] sono iscritti alla federazione europea delle associazione di fornitori di accesso e di servizi Internet (EuroISPA)[14]. EuroIspa è stata fondata il 6 agosto 1997 in quanto federazione paneuropea delle associazioni di fornitori di accesso e di servizi Internet dei paesi dell'Unione europea. I suoi obiettivi comprendono la promozione di Internet, lo sviluppo di un mercato libero e aperto delle telecomunicazioni, l'elaborazione di norme professionali per l'industria e l'esercizio di una influenza sull'elaborazione di norme tecniche, nonché la promozione dell'autoregolamentazione da parte dell'industria Internet e l'esercizio

---

7 Belgio
8 Austria
9 Portogallo
10 Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Svezia, Finlandia, Regno Unito
11 Lussemburgo
12 Germania, Spagna, Italia, Finlandia
13 Austria, Belgio, Germania, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Finlandia, Regno Unito
14 http://www.euroispa.org

di una influenza sul processo di regolamentazione a nome di questa industria. Laddove sono stati adottati, i codici di condotta[15] trattano temi quali la responsabilità dei fornitori per quanto riguarda il contenuto ospitato, le questioni di protezione dei minori e le procedure di reclamo.

Otto Stati membri hanno indicato l'esistenza di un accesso diretto alle associazioni attraverso uno o più siti Internet[16] nei quali si possono trovare informazioni sui loro obiettivi e sulle loro attività.

La sezione II, numero 2, della raccomandazione raccomanda che **i settori e le parti interessate** elaborino **codici di condotta** per la protezione dei minori e della dignità umana, tra l'atro per creare un ambiente favorevole alla messa in funzione di nuovi servizi. Tali codici dovrebbero affrontare la questione delle regole fondamentali riguardanti (i) la natura delle informazioni da mettere a disposizione degli utilizzatori, nonché la questione di sapere in che momento e sotto quale forma comunicare tali informazioni, (ii) le imprese che forniscono i servizi *on-line* in questione, nonché gli utilizzatori e i fornitori di contenuti, (iii) le condizioni in cui sarebbero forniti agli utilizzatori, ogni volta che ciò fosse possibile, dispositivi o servizi aggiuntivi di aiuto all'esercizio del controllo parentale, (iv) la gestione dei reclami e l'incoraggiamento nei confronti degli operatori a fornire gli strumenti e le strutture di gestione necessari per facilitare l'invio e garantire la corretta ricezione dei reclami e (v) le procedure di cooperazione tra gli operatori e i poteri pubblici competenti.

Con una sola eccezione, nella totalità degli Stati membri in cui esistono associazioni di operatori, tali codici di condotta sono stati adottati o stanno per essere portati a compimento[17]. Uno Stato membro[18] ha risposto che la sua legislazione era considerata sufficientemente moderna per lottare contro la criminalità su Internet, per cui un codice di condotta era superfluo. Tuttavia vari operatori di questo paese lavorano alla creazione di una «netiquette» comune, che comprende la protezione dei minori e potrebbe divenire un codice di condotta come suggeriscono le autorità competenti. Due Stati membri[19] seguono il modello EuroIspa.

In un paese scandinavo[20] il codice di condotta si concentra sulle buone prassi imprenditoriali ma non affronta il tema della protezione dei minori.

La raccomandazione sottolinea che le parti interessate quali gli utilizzatori, i consumatori, le imprese e i poteri pubblici dovrebbero partecipare alla definizione, alla creazione e alla valutazione delle disposizioni nazionali. Nella loro risposta, tre Stati membri sottolineano che i pubblici poteri e/o i consumatori sono stati associati[21].

3.1.2. Contenuto illegale e nocivo

Solo tre Stati membri[22] hanno fatto cenno a **requisiti legali specifici aggiuntivi** riguardanti gli obblighi degli operatori in materia di contenuti illegali eventualmente ospitati. Uno Stato membro[23] sta attualmente riflettendo sul modo di integrare le norme riguardanti Internet nella

---

15 http://www.euroispa.org/coc.html

16 Austria, Belgio, Germania, Danimarca, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Svezia

17 Austria, Belgio, Germania, Danimarca, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Svezia, Finlandia, Regno Unito

18 Finlandia

19 Austria, Belgio

20 Svezia

21 Belgio e Irlanda: pubblici poteri, Italia: pubblici poteri e consumatori

22 Germania, Italia, Svezia

23 Austria

sua legislazione relativa alle telecomunicazioni e altri Stati membri sembrano considerare l'applicazione del diritto civile e penale come sufficiente per affrontare il problema dei contenuti illegali.

Per quanto riguarda i requisiti legali specifici, uno Stato membro[24] ha introdotto un sistema a tre livelli corrispondenti al grado di nocività dei contenuti. Ciò ha richiesto un adeguamento del diritto penale per poter ricomprendere i servizi *on-line*; i contenuti nocivi ma non illegali possono essere codificati e la loro distribuzione viene autorizzata solo se è possibile garantire con misure tecniche che i minori non possono avere accesso; nel caso in cui non sia possibile adottare misure contro i responsabili dei contenuti, possono essere intentate azioni direttamente contro gli operatori. Gli operatori sono obbligati a proteggere efficientemente i minori: una persona deve essere incaricata specificamente di questo compito o esso deve essere attribuito ad un'altra organizzazione. La filosofia in materia di grado di responsabilità degli operatori è la seguente: piena responsabilità per i propri contenuti, responsabilità limitata per i contenuti ospitati e nessuna responsabilità per l'acceso a Internet. In due altri Stati membri[25] sono stati adottati requisiti legali specifici in base ai quali un operatore è obbligato a collaborare con la giustizia in caso di contenuti nocivi o illegali. In un caso[26] una specifica legge prevede che chiunque operi su Internet abbia un certo grado di responsabilità per i suoi contenuti e abbia il dovere di eliminare o impedire in altro modo l'ulteriore distribuzione di informazioni che rientrino chiaramente nell'ambito di applicazione di disposizioni del codice penale.

Solo in uno Stato membro esistono **specifici requisiti relativi all'obbligo di informare la giustizia e/o la polizia sui contenuti illegali**[27]. Mentre i paesi scandinavi contano sulle buone prassi adottate dagli operatori, in uno Stato membro[28] tale questione viene affrontata nell'ambito di un codice di condotta. Due Stati membri[29] hanno fatto sapere che in pratica esiste un obbligo per gli operatori che ne siano venuti a conoscenza di ritirare i contenuti illegali e che tale situazione rientra nell'ambito di applicazione del diritto penale.

In quasi tutti gli Stati membri sono state create o sono di prossima creazione **linee telefoniche dirette** per i reclami riguardanti i contenuti nocivi o illegali.

In cinque Stati membri, è la polizia che mette a disposizione una linea diretta, in particolare nel contesto della pornografia infantile[30]. Uno Stato membro prevede la creazione di una linea diretta per quanto riguarda la pornografia infantile[31]. Le linee dirette associate alla rete europea di linee dirette INHOPE[32] – che è finanziata dalla Commissione è fa parte del piano d'azione (vedi sotto) – esistono già in sei Stati membri[33]. Linee dirette di due altri Stati membri[34] sono sul punto di associarsi a INHOPE e le linee di due altri Stati membri[35] sono

---

24 Germania
25 Italia, Svezia
26 Svezia
27 Italia
28 Belgio
29 Irlanda, Lussemburgo
30 Austria, Belgio, Germania, Danimarca, Finlandia
31 Spagna
32 http://www.inhope.org
33 Austria (ISPA), Germania (FSM, Newswatch, jugendschutz.net), Francia (AFA-France), Irlanda (Hotline), Paesi Bassi (Meldpunt), (Regno Unito(IWF))
34 Spagna, Svezia
35 Danimarca, Italia

state selezionate per il cofinanziamento nel quadro della rete. In uno Stato membro[36] i grandi operatori hanno creato dipartimenti per i casi di maltrattamenti e la polizia è informata sui contenuti illegali segnalati; esiste inoltre un mediatore che aiuta e sostiene gli utilizzatori di Internet sia sul piano di problemi tecnici che sulle questioni di contenuto, nonché una linea diretta specifica "salvate i bambini".

L'efficacia delle linee dirette può aumentare se la loro esistenza è ben nota agli utilizzatori di Internet. Tuttavia, grandi **campagne** sono state realizzate solo in cinque Stati membri[37] e alcune informazioni sono state fornite in due altri[38]. Uno Stato membro prevede di lanciare una campagna d'informazione[39].

In generale, gli Stati membri ritengono l'esistenza di **linee dirette** un elemento **importante** ma vi è divergenza sulla valutazione della loro efficacia. Probabilmente è ancora troppo presto per giungere a conclusioni a riguardo.

Per quanto concerne **l'origine geografica dei contenuti illegali**, quasi tutti gli Stati membri che hanno risposto confermano che la maggior parte dei siti è stabilita **al di fuori dell'Unione europea**, principalmente negli Stati Uniti per i contenuti politicamente estremistici o brutalmente sessuali e in Russia e in Asia per la pornografa e la pedofilia.

3.1.3. Filtraggio e istruzione

Programmi specifici per lo sviluppo di sistemi di filtraggio, oltre ai progetti cofinanziati nell'ambito del piano d'azione dell'Unione europea, sono stati varati in tre Stati membri[40] e un altro Stato membro a risposto che tali attività erano integrate nel piano nazionale Ricerca e sviluppo, senza fornire ulteriori indicazioni[41]. Uno Stato membro[42] ha sottolineato che i sistemi di filtraggio esistenti come "Websense" sono stati sviluppati essenzialmente per il mercato anglofono e dovevano essere adattati. Un altro Stato membro[43] ha rilevato che, in mancanza di uno standard comune di codificazione, i sistemi di filtraggio avevano i loro limiti. L'obbligo per gli operatori di **informare gli utilizzatori sui sistemi e i software di filtraggio e di codificazione** per determinare l'età degli utenti esiste solo in uno Stato membro[44] e in un altro forma parte del codice di condotta degli operatori[45].

Conformemente alla sezione II, numero 4, della raccomandazione, anche **l'industria** ha compiuto notevoli sforzi per contribuire a rendere più sicura l'utilizzazione di Internet attraverso ricerche sui sistemi di codificazione e filtraggio e la creazione di "giardini protetti".

Nella primavera di 1999 un gruppo di importanti compagnie e associazioni attive su Internet ha creato la Internet Content Rating Association (ICRA – Associazione per la valutazione e la codificazione del contenuto di Internet) come organizzazione indipendente e non a fini di lucro. La missione dell'ICRA è di sviluppare, attuare e gestire un sistema volontario di autovalutazione e codificazione internazionalmente accettabile in grado di consentire agli

---

36 Svezia
37 Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Finlandia, Regno Unito
38 Germania, Svezia
39 Spagna
40 Germania, Grecia, Regno Unito
41 Spagna
42 Austria
43 Germania
44 Francia
45 Spagna

utenti di Internet in tutto il mondo di scegliere se limitare l'accesso ai contenuti che ritengono nocivi, specialmente per i bambini[46].

I giardini protetti sono portali speciali nei quali gli operatori garantiscono la qualità dei siti cui è possibile avere accesso.

Le campagne per un'utilizzazione più sicura di Internet sono state realizzate nella maggior parte degli Stati membri[47]. Alcuni Stati membri hanno sottolineato l'importanza delle scuole come luoghi adeguati per l'attuazione di misure educative.

Molti Stati membri riconoscono i pericoli di Internet. Tuttavia, nessuno di essi ritiene che tali rischi possano aver rallentato lo sviluppo di Internet.

La sezione III della raccomandazione invita la **Commissione** ad incoraggiare il collegamento in rete degli enti responsabili per la definizione e l'attuazione dei quadri nazionali di autoregolamentazione e la condivisione delle esperienze e delle buone prassi volte a promuovere la cooperazione multinazionale. Il principale strumento che la Commissione ha utilizzato è il cofinanziamento di progetti nell'ambito del piano d'azione "Internet più sicura". L'insieme di tali progetti contribuisce in vario modo al perseguimento dell'obiettivo del collegamento in rete. La prima linea d'azione riguarda la configurazione di un ambiente più sicuro attraverso la creazione di una rete europea di linee dirette (INHOPE) e di collegamenti tra tale rete e le linee dirette di paesi terzi; è previsto inoltre lo sviluppo di orientamenti a livello europeo per i codici di condotta. Un'altra linea d'azione riguarda l'obiettivo di incoraggiare la creazione di sistemi europei di codificazione e filtraggio, la familiarizzazione degli utenti e la dimostrazione dei vantaggi del filtraggio e della codificazione[48].

Il piano d'azione dedica inoltre particolare attenzione all'importanza della cooperazione internazionale tra gli operatori e le altre parti interessate dell'Unione europea e delle altre regioni. Le attrazioni riguardano lo sviluppo della consapevolezza degli strumenti disponibili, al fine di contribuire al rafforzamento della fiducia dei genitori e dei docenti nell'utilizzazione sicura di Internet da parte dei bambini e la valutazione delle implicazioni legali, in particolare per quanto riguarda le norme e le procedure applicabili, considerando il fatto che il diritto opera su base territoriale – a livello nazionale o comunitario – mentre Internet opera a livello globale.

Il 21 dicembre 2000[49] la Commissione ha adottato una comunicazione e una proposta di decisione quadro relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo-pornografia, vale a dire una proposta intesa a fornire in primo luogo definizioni comuni,

---

46 Contrariamente al suo predecessore RSACi, che fornisce ai consumatori informazioni sul livello di sesso, nudità, violenza, linguaggio offensivo (volgare o che incita all'odio) nei siti web e che riflette esclusivamente valori culturali statunitensi, l'ICRA consente ai genitori di tutti gli Stati membri di determinare individualmente i criteri che i siti devono rispettare per superare il filtraggio; per ulteriori informazioni vedi il sito www.icra.org

47 Austria, Belgio, Germania, Grecia, Spagna, Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo, Svezia, Finlandia, Regno Unito

48 Cinque progetti sono attualmente in corso e la Commissione ha lanciato un nuovo invito a presentare proposte. Le misure comprendono in particolare: (i) i giardini protetti, (ii) l'adeguamento del software esistente al fine di ricomprendere nuovi linguaggi, (iii) la ricerca "family friendly", (iv) la fornitura da parte di terzi di modelli ed elenchi da utilizzare in combinazione con le opzioni di filtraggio all'interno di browser e ricavati da organizzazioni commerciali e non commerciali orientate sulla difesa dei valori e (v) l'analisi comparativa del software e dei servizi di filtraggio (http://europa.eu.int/ISPO/iap)

49 COM(2000)854 def.

sanzioni e meccanismi di incriminazione. La proposta comprende inoltre il reato di pedo-pornografia quando esso venga commesso attraverso un sistema elettronico, ad esempio la distribuzione di pedo-pornografia attraverso Internet.

3.1.4. Cooperazione europea e internazionale

La cooperazione europea è considerata favorevolmente da tutti gli Stati membri che hanno risposto al questionario, in particolare sotto la forma del piano d'azione europeo. Uno Stato membro[50] lamenta esplicitamente la mancanza di armonizzazione delle leggi nazionali in materia di cooperazione tra gli Stati membri. Alcuni Stati membri sottolineano tuttavia che una cooperazione a livello europeo non è sufficiente e chiedono il varo di meccanismi di cooperazione globale e la creazione di standard minimi a livello mondiale.

3.2. Trasmissioni radiotelevisive

La sezione I, numero 2, della raccomandazione invita gli **Stati membri** ad invitare gli organismi emittenti ad effettuare ricerche e a scambiare esperienze, su base volontaria, sui nuovi strumenti di protezione dei minori ed a informare i teleutenti, in modo tale da integrare i quadri regolamentari nazionali e comunitari sulle trasmissioni radiotelevisive.

In base alle risposte ricevute dagli Stati membri, **l'autoregolamentazione** sembra essere meno forte in questo settore di quanto non sia in Internet. Uno Stato membro[51] ha messo a punto un sistema comprendente vari mezzi di comunicazione, tra cui la radio e la televisione (vedi riquadro alle pagine seguenti).

In alcuni Stati membri viene effettuata una distinzione tra emittenti pubbliche e commerciali per quanto riguarda l'autoregolamentazione. In cinque Stati membri le emittenti dispongono di codici di condotta interni[52] e in un caso le emittenti commerciali hanno creato un'organizzazione di autoregolamentazione[53]. In uno Stato membro[54] un'Authority indipendente per la radio e la televisione è responsabile per le emittenti private. In altri Stati membri le emittenti sono soggette a norme più generali[55] o l'autoregolamentazione riguarda soltanto[56] o prevalentemente[57] le questioni relative alla protezione dei minori. Infine, in alcuni Stati membri le emittenti private applicano un codice di condotta individuale[58].

La direttiva "Televisione senza frontiere" prevede all'articolo 22, numero 3 che i programmi che possono essere nocivi per i minori siano preceduti da un **avviso acustico** o siano identificati dalla presenza di un **simbolo visivo** per tutta la loro durata. Gli Stati membri che hanno risposto al questionario hanno recepito questo articolo nell'ordinamento giuridico nazionale.

I sistemi di filtraggio sono utilizzati solo per le trasmissioni digitali. Uno Stato membro[59] distingue tra emittenti digitali pubbliche , per le quali vigono le stesse regole applicabili alle

---

50 Germania
51 Paesi Bassi
52 Austria, Belgio (Vallonia), Germania, Francia, Irlanda
53 Germania
54 Regno Unito
55 Grecia, Italia
56 Italia, Finlandia
57 Spagna
58 Belgio (Fiandre), Francia
59 Germania

emittenti analogiche pubbliche (orario di trasmissione adeguato , avvisi tramite segnali visivi ed acustici) e le emittenti digitali commerciali per le quali l'orario di trasmissione adeguato può essere sostituito da una specifica tecnica di codificazione pin. Quest'ultima tecnica viene utilizzata anche per le emittenti private o per la televisione pagata a consumo ("pay-per-view") in due Stati membri[60]. In cinque Stati membri[61] viene utilizzato un sistema di blocco elettronico.

Conformemente all'articolo 22b della direttiva "Televisione senza frontiere" la **Commissione** ha chiesto all'Università di Oxford di effettuare uno studio sul controllo parentale delle emissioni televisive[62]. L'analisi è giunta alle conclusioni che nell'attuale sistema analogico non è tecnicamente realizzabile in Europa l'approccio seguito dagli Stati Uniti e dal Canada, basato sulla cosiddetta tecnologia V-chip ("chip antiviolenza"). Anziché concentrarsi su questa tecnologia, le strategie di regolamentazione dovrebbero essere incentrate sulle opportunità e sulle sfide poste dall'ambiente digitale, poiché la tecnologia digitale consente l'operatività di dispositivi tecnici che offrono un livello di protezione molto più elevato.

Le principali conclusioni dello studio sopra menzionato sono state riprese dalla comunicazione della Commissione sullo "Studio sul controllo parentale delle trasmissioni televisive"[63]. Il **Parlamento europeo** ha adottato una risoluzione su questa comunicazione[64] nella quale ha preso atto delle conclusioni dello studio effettuato dall'Università di Oxford sui sistemi televisivi europei ed ha espresso la speranza che l'attività della DVB (vedi sotto) avrà un impatto favorevole nel prossimo futuro sia per le imprese che per le famiglie. Ha inoltre sottolineato l'esigenza di garantire la disponibilità per tutte le famiglie di dispositivi di filtraggio per le emissioni televisive ad un prezzo abbordabile e la necessità che tutti gli operatori televisivi dell'Unione europea si accordino su un codice di autoregolamentazione per quanto riguarda la protezione dei minori.

La sezione II, numero 4, della raccomandazione invita inoltre **le industrie e le parti interessate** a sviluppare misure positive a vantaggio dei minori, comprese iniziative volte ad agevolare un più ampio accesso di questa categoria di utenti ai servizi audiovisivi evitando i contenuti potenzialmente nocivi.

Dopo aver ricevuto lo studio sul controllo parentale delle trasmissioni televisive ai primi del 1999, la Commissione ha consultato il DVB (Digital Video Broadcasting Consortium) sui requisiti operativi dei dispositivi tecnici volti ad agevolare il controllo esercitato dai genitori o di coloro che hanno la custodia dei bambini sui programmi cui essi hanno accesso. Il DVB comprende più di 200 organizzazioni comprendenti enti emittenti (pubblici e commerciali), fabbricanti (di attrezzature professionali o per i consumatori), operatori (di reti satellitari, via cavo e terrestri) e organismi competenti per la regolamentazione, compresa la Commissione europea.

Il DVB ritiene[65] che Internet si stia trasformando rapidamente in un mezzo di trasmissione video, utilizzando i progressi consentiti dalle tecniche di trasmissione ADSL e cavo/modem. Inoltre un certo numero di operatori stanno introducendo sul mercato dispositivi che consentono agli utenti di accedere attraverso l'apparecchio televisivo sia alle tradizionali fonti

---

60 Francia; pay-per-view: Regno Unito

61 Danimarca, Grecia, Spagna, Francia, Svezia

62 Vedi il sito web di riferimento nella nota della "Introduzione"

63 COM (1999) 371 def.

64 A5-0258/2000

65 Lettera del Sig. Theo Peek, Presidente della DVB alla Commissione del 13 dicembre 2000

di emissione sia all'Internet utilizzando semplicemente il telecomando. Il DVB ritiene pertanto che tentare di introdurre un nuovo sistema tecnico per assistere il controllo parentale che si applichi solo alle trasmissioni digitali provocherebbe una innecessaria distorsione del mercato basata sulla tecnologia di emissione. Tale sistema imporrebbe uno svantaggio concorrenziale alle emittenti e ai distributori che utilizzano la tecnologia tradizionale.Il DVB ritiene che qualunque nuovo sistema volto ad agevolare il controllo parentale debba essere applicato proporzionalmente a tutti i mezzi attraverso i quali la trasmissione raggiunge le famiglie. Ritiene che ciò sia realizzabile, anche se non sono da sottovalutare i problemi tecnici e istituzionali che dovranno essere superati. L'approccio del DVB è quello di mettere a punto una soluzione di lungo periodo senza preoccuparsi in primo luogo dei problemi di transizione. In particolare una convergenza forzata tra le emissioni radiotelevisive e Internet su una soluzione inadeguata ad entrambi costituirebbe un passo indietro. Al fine di garantire il sostegno dell'industria, non bisogna imporre nulla al mercato retrospettivamente secondo modalità che richiederebbero trasformazioni ad attrezzature già istallate.

Il DVB ha inoltre confermato la sua volontà di fare la sua parte e di collaborare con la Commissione, con i rappresentanti degli Stati membri e con altri protagonisti all'interno del mercato, al fine di individuare un sistema di codificazione che garantisca una "corretta descrizione del contenuto" e di studiare come renderlo operativo sul mercato. In particolare, il DVB intende (i) esaminare i sistemi di codificazione Internet ed esprimere pareri sui modi in cui essi potrebbero funzionare in un futuro ambiente audiovisivo, (ii) lavorare sul tema delle specifiche tecniche atte a garantire che i dati relativi alla codificazione siano trasferirti all'interno delle reti di divisione e (iii) svolgere un ruolo insieme ad altri attori al fine di pervenire ad un ampio consenso su una soluzione configurata secondo le esigenze dell'industria.

3.3. Altre iniziative

Disposizioni legali riguardanti la classificazione dei videogiochi esistono solo in alcuni Stati membri[66]. Uno Stato membro ha optato per un approccio che comprende i film, le videocassette, i videogiochi e i servizi di abbonamento[67] prevedendo l'indicazione dei limiti di età; un altro Stato membro proibisce la vendita di videogiochi illegali e limita la distribuzione dei videogiochi che possono avere un contenuto nocivo per i minori[68]. Un altro Stato membro sta considerando la possibilità di introdurre una codificazione per età[69] ed un altro ha messo a punto un contesto giuridico in base al quale possono essere vietati i videogiochi illegali[70]. Un'**autoregolamentazione** relativa alla **codificazione** di videogiochi esiste solo in alcuni Stati membri[71].

Solo tra Stati membri[72] ritengono che le misure da essi adottate in materia di videogiochi siano **efficaci** per quanto riguarda la protezione dei minori. Per tre Stati membri[73] è ancora troppo presto per adottare un posizione determinata.

---

66 Germania, Francia, Irlanda, Svezia, Finlandia, Regno Unito
67 Finlandia
68 Germania
69 Svezia
70 Francia
71 Germania, Danimarca, Francia, Paesi Bassi, Svezia, Regno Unito
72 Austria, Paesi Bassi, Regno Unito
73 Belgio, Irlanda, Svezia

Iniziative particolari sono state adottate da due Stati membri[74], nell'ambito dell'approccio tradizionale in base al quale viene affrontato singolarmente ciascun canale di distribuzione o di informazione (emissioni radiotelevisive, Internet, videocassette/DVD e videogiochi). Queste iniziative sembrano confermare il fatto che l'autoregolamentazione può contribuire in modo efficiente alla protezione dei minori per quanto riguarda i mezzi di comunicazione audiovisivi, se tutte le parti interessate sono strettamente coinvolte:

Come risposta alla raccomandazione, nei Paesi Bassi è stato creato il 1° dicembre 1999 l'Istituto olandese per la classificazione dei mezzi di comunicazione audiovisivi (NICAM - Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media). Tre ministeri sono stati coinvolti nella creazione di questo ente: il ministero della Sanità, del benessere e dello sport, il ministero della Giustizia e il ministero dell'Istruzione, cultura e scienza.

L'istituto riunisce gli organismi olandesi di servizio pubblico e di trasmissione commerciale, i produttori di film e di video, le rivendite all'ingrosso e al dettaglio di video e i distributori di videogiochi. Inoltre, un ampio numero di accademici, di altre organizzazioni e di altri soggetti hanno collegamenti con il NICAM in quanto membri del comitato consultivo o degli organi indipendenti che hanno la competenza di trattare i reclami e gli appelli.

Il NICAM è stato creato per fornire un efficace e **uniforme sistema di classificazione per tutti i mezzi di comunicazione audiovisivi**. L'istituto elabora orientamenti di classificazione, esamina i reclami ed è il principale centro di conoscenza del paese in materia di protezione dei giovani dagli effetti nocivi dei mezzi audiovisivi. I consumatori, i giornalisti, i politici e coloro che sono coinvolti nella classificazione dei mezzi di comunicazione audiovisivi possono presentare richieste al NICAM sulle fasce di età e sulle altre forme di classificazione. Il NICAM fornisce inoltre ai consumatori informazioni in grado di consentire loro, sulla base di una **informazione descrittiva** su un videogioco, film o programma televisivo, di decidere razionalmente se considerare il prodotto in questione adeguato ai giovani. Questa forma di informazione è nuova ed è destinata ad integrare le classificazioni per fasce di età presenti e future che sono già utilizzate dall'ente olandese per la classificazione dei film.

Nel Regno Unito è stato pubblicato un Libro Bianco sulle comunicazioni comprendente un nuovo quadro regolamentare per questo settore[75]. In base a tale testo saranno messi a punto codici obbligatori per legge per i servizi di emissioni più pervasivi. La collaborazione con l'industria garantirà un approccio in tema di protezione efficace, sulla base della co-regolamentazione e dell'autoregolamentazione, anche per altri servizi come Internet. Saranno promossi sistemi volti ad aiutare i cittadini a compiere scelte informate su che cosa gli adulti e i bambini possono vedere ed ascoltare, ed inoltre per sviluppare un uso consapevole dei mezzi di comunicazione. Sono previsti meccanismi continui ed efficaci per individuare i contenuti illegali su internet, quali quelli utilizzati sotto gli auspici della Internet Watch Fondation. Il Libro Bianco auspica inoltre la promozione dei sistemi di codificazione e di filtraggio in grado di consentire agli utenti di Internet di controllare i contenuti per se stessi e per i bambini. Viene inoltre considerato il ruolo del sistema di pre-classificazione per i video, i DVD e i videogiochi nell'ambito della struttura di regolamentazione.

74 Paesi Bassi, Regno Unito

75 www.communicationswhitepaper.gov.uk

4. CONCLUSIONE

La raccomandazione invita gli Stati membri, le industrie, le parti interessate e la Commissione ad adottare misure volte a garantire la protezione dei minori e la dignità umana nei settori delle emissioni radiotelevisive e di Internet. La necessità di creare un ambiente sicuro è stata recentemente sottolineata dal Parlamento europeo quando ha adottato la sopracitata relazione sul controllo parentale. In generale, dopo due anni, i risultati dell'applicazione della raccomandazione sono incoraggianti, anche se le parti interessate, e in particolare i consumatori, avrebbero dovuto essere maggiormente coinvolte nell'elaborazione dei codici di condotta.

Gli **Stati membri** hanno applicato la raccomandazione in modo eterogeneo; tuttavia è da notare che la maggior parte degli Stati membri hanno varato campagne per un uso più sicuro di Internet e che alcuni di essi hanno creato nuove norme e adottato misure di assistenza quali le linee dirette con la polizia per affrontare il problema della pedo-pornografia. L'eterogeneità delle misure non deve sorprendere, tenendo conto della eterogeneità culturale e dell'ineguale sviluppo di Internet. Inoltre, due anni possono essere un periodo relativamente breve per la piena applicazione della raccomandazione.

Si deve riconoscere che vi è un minor grado di intensità nelle attività relative ai vari mezzi audiovisivi, mentre la maggior parte degli sforzi sono concentrati sulla protezione dei minori e della dignità umana nell'utilizzazione di Internet e in minore misura nei videogiochi. Neanche questo deve sorprendere poiché la raccomandazione si concentra essenzialmente su Internet. In merito al confronto delle azioni adottate dai singoli Stati membri, rileviamo una notevole varietà, che va dalla quasi assenza di attività, in particolare per quanto riguarda Internet, a notevoli sforzi volti a determinare una politica comune per tutti i vari mezzi di comunicazione audiovisivi.

L'**industria**, in particolare attraverso l'ICRA e il DVB, sta lavorando allo sviluppo di sistemi affidabili di filtraggio e di codificazione per Internet che possano essere adeguati, caso per caso, ai valori culturali dei cittadini dei vari Stati membri. Per quanto riguarda le trasmissioni digitali, le attività dell'industria sono meno avanzate. Il DVB ha espresso alla Commissione la sua volontà di guidare gli sforzi in questo settore, purché il legislatore europeo invii un chiaro segnale all'industria[76].

La **Commissione** ha contribuito a migliorare la protezione dei minori nel settore dei mezzi di comunicazione audiovisivi attraverso l'attuazione del piano d'azione "Internet più sicura". Come è stato richiesto dagli Stati membri, e come previsto dal piano d'azione, la Commissione continuerà a rafforzare la cooperazione a livello europeo e internazionale.

Anche se la raccomandazione non è direttamente collegata alla direttiva "Televisione senza frontiere" i risultati della presente relazione di valutazione potranno influenzare i modi in cui una eventuale nuova direttiva potrà affrontare il problema della protezione dei minori e della dignità umana rispetto a qualunque tipo di contenuto elettronico.

In conformità con le disposizioni della direttiva, la Commissione avvierà un'analisi su vasta scala che sarà soggetta ad una aperta ed amplia consultazione di tutte le parti interessate.

---

[76] L'ultimo paragrafo della precitata lettera del 13 dicembre del presidente della DVB alla Commissione è formulato come segue: "I punti di vista degli Stati membri e del Parlamento europeo in questo settore sono evidentemente essenziali prima di avviare ulteriori attività sulla base di approcci specifici. Se emergerà un consenso."

I risultati della relazione dimostrano che, per quanto riguarda la protezione dei minori e della dignità umana, le sfide devono essere affrontate considerando tutti i mezzi di comunicazione: Internet, le emissioni radiotelevisive, i videogiochi o i supporti quali le videocassette e i DVD. Nuovi sforzi dovranno essere effettuati per garantire un approccio coerente, in particolare considerando il fatto che vi sarà una sempre maggiore convergenza tra Internet e la televisione, le trasmissioni interattive o lo scarico di videogiochi da Internet. Dovrebbe inoltre essere incoraggiato il coinvolgimento degli utenti, e in particolare dei consumatori. Strategie come la creazione dell'istituto olandese NICAM o l'elaborazione del Libro Bianco sulle comunicazioni in Gran Bretagna dimostrano che molto può essere ottenuto con la co-regolamentazione o l'autoregolamentazione e possono costituire un orientamento per l'ulteriore attuazione della raccomandazione.

ALLEGATO

Questionario

Riguardante la raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998 concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile ed efficace di tutela dei minori e della dignità umana (98/560/CE)

Introduzione

La sezione III, numero 4, della raccomandazione invita la Commissione a presentare una relazione di valutazione, due anni dopo la sua adozione, al Parlamento europeo e al Consiglio. Il fine del questionario è di assistere la Commissione nel raccogliere le informazioni e i punti di vista necessari all'elaborazione di una approfondita relazione sull'efficacia della raccomandazione.

Contesto

La protezione dei minori nel settore audiovisivo è stata sino ad oggi tradizionalmente perseguita attraverso la classificazione dei film e attraverso gli orari di programmazione (i programmi televisivi suscettibili di avere contenuti nocivi per i minori vengono programmati in ore in cui è improbabile che i minori possano vederli). Questo approccio viene di solito utilizzato sulla base di una regolamentazione. La tecnologia digitale, in particolare attraverso Internet, consente di utilizzare nuovi strumenti per l'invio e la ricezione di contenuti audiovisivi che richiedono a loro volta nuovi metodi di protezione dei minori dai contenuti nocivi e per lo sradicamento di contenuti illegali offensivi della dignità umana. Per rispondere a questa sfida, il Consiglio ha adottato il 24 settembre 1998 una raccomandazione. Tale atto chiede essenzialmente la creazione di contesti nazionali di autoregolamentazione in grado di integrare i contesti regolamentari, alfine di favorire la protezione dei minori e della dignità umana nei settori delle trasmissioni radiotelevisive e di Internet.

La raccomandazione è stata un risultato diretto della consultazione pubblica realizzatasi sulla base del Libro Verde della Commissione sulla protezione dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e dell'informazione. Alcune chiare linee di consenso sono emerse dalla consultazione, tra cui l'esigenza di un approccio autoregolamentare in grado di integrare il contesto giuridico, in un ambiente nel quale da qualunque parte del mondo è possibile accedere a quantità pressoché illimitate di contenuto, ospitate in qualunque punto del pianeta. Il testo della raccomandazione viene fornito in allegato.

Domande

Internet

È stata creata nel suo paese un'associazione dei fornitori di servizi Internet (ISP)? Si prega di fornire particolari su tali associazioni.

È stato elaborato nel suo paese un codice di condotta dagli ISP? Se possibile, preghiamo di fornire una copia o un indirizzo web nel quale è possibile consultarlo.

In che misura le autorità pubbliche e i consumatori sono stati coinvolti nell'elaborazione del codice di condotta degli ISP? Per le revisioni o le modifiche del codice è richiesta la consultazione delle autorità pubbliche e dei consumatori?

Vi sono nel vostro paese requisiti legali destinati **specificamente** agli ISP e sui modi in cui essi devono affrontare il problema dei contenuti illegali o nocivi accessibili su Internet? Se sì, quali sono?

Vi sono obblighi specifici per gli ISP di informare la polizia o le autorità giudiziarie sul contenuto illegale offensivo della dignità umana accessibile attraverso Internet?

È stata creata nel suo paese una linea diretta relativa ai contenuti nocivi o illegittimi su Internet? Se sì, preghiamo di fornire particolari (compresi gli indirizzi web e e-mail) della linea o delle linee dirette, ed inoltre i metodi di finanziamento.

Approssimativamente quale proporzione dei contenuti problematici di Internet cui abbiamo fatto riferimento è ospitata al di fuori del suo paese o al di fuori dell'Unione europea?

Quali misure o iniziative sono state adottate, sia dai pubblici poteri che dagli operatori, per sviluppare la conoscenza del pubblico relativa alle linee dirette? Queste misure e iniziative sono ritenute efficaci?

Nei paesi in cui sono state create linee dirette, preghiamo di fornire, per quanto possibile, una stima della loro efficacia nel ridurre la portata e l'accessibilità del contenuto nocivo e illegale. Tale informazione dovrebbe comprendere l'opinione del pubblico sulla loro efficacia/efficienza ed il punto di vista degli operatori.

A parte il coinvolgimento nelle attività attualmente finanziate nell'ambito del piano d'azione comunitario volto a promuovere un uso sicuro di Internet, sono stati compiuti sforzi dall'industria o dalle autorità pubbliche per sviluppare un sistema di filtraggio e di codifica per Internet nel suo Paese? Se sì, quali progressi sono stati compiuti e quali sono state le difficoltà incontrate?

Esistono obblighi previsti dalla legge o da codici di condotta per gli ISP di informare i membri sui sistemi di filtraggio e di codifica disponibili e sui software di verifica dell'età?

Quali misure sono state adottate a livello nazionale, locale o regionale per sviluppare la consapevolezza sui temi di un'utilizzazione sicura di Internet? Tali misure costituiscono parte di piani più ampi di educazione all'uso dei mezzi di comunicazione? Le misure sono state finanziate da organizzazioni pubbliche o private (ad esempio dall'industria o da associazioni di volontariato) o da entrambe?

Vi sono prove che lo sviluppo di Internet nel suo paese è stato rallentato dai timori del pubblico relativi al contenuto nocivo e illegale che può essere accessibile su Internet?

L'attuale livello di cooperazione internazionale in materia, in particolare all'interno dell'Europa, viene considerato sufficiente? In caso di risposta negativa, quali misure potrebbero essere adottate per migliorarlo?

Emissioni radiotelevisive

Le organizzazioni emittenti nel suo paese hanno creato un sistema di autoregolamentazione? Si prega di fornire particolari in materia, soprattutto per quanto riguarda l'affiliazione.

Questo sistema di autoregolamentazione comprende un codice di condotta riguardante la protezione dei minori e il contenuto nocivo? (Preghiamo di notare che questa domanda non riguarda la pubblicità specificamente rivolta ai minori. Ma il contenuto audiovisivo che può essere per loro nocivo, sia nella pubblicità che nella programmazione generale).

La legge o i codici di condotta prevedono l'obbligo di icone di avvertimento sullo schermo per i programmi televisivi potenzialmente nocivi? La legge o i codici di condotta prevedono l'obbligo di avvisi acustici prima di tali programmi? Nei casi in cui tali misure vengono utilizzate, esse sono considerate efficaci?

Le emittenti stabilite nel suo paese utilizzano sistemi tecnici di filtraggio per garantire che i minori non abbiano accesso a programmi nocivi? Se sì, quali misure e iniziative sono state adottate per garantire che i genitori o coloro che hanno la custodia dei minori siano a conoscenza di tali dispositivi e dei loro modi di operare? Tali dispositivi possono essere considerati uno strumento efficace per proteggere i minori nel suo paese?

Software per videogiochi

Esistono specifiche disposizioni legali nel suo paese riguardanti la vendita di videogiochi? (Tale domanda riguarda la vendita fisica di software per videogiochi, non la fornitura di software che possono essere scaricati da Internet.)

Esistono sistemi di autoregolamentazione che disciplinano temi quali la codifica dei videogiochi per fasce di età? Se sì, si prega di fornire particolari.

Le attuali misure di protezione dei minori dai contenuti nocivi del videogiochi sono considerate efficaci?

Altri sistemi di invio o trasmissione dei contenuti

Per quanto riguarda i sistemi di valutazione dei contenuti dei film, delle videocassette e dei DVD, vi sono stati importanti sviluppi nel suo paese a partire del 1998?

In generale

La mancanza di coerenza tra i vari sistemi di valutazione e di classificazione destinati ai mezzi di comunicazione audiovisivi (cinema, televisione, videocassette, videogiochi, Internet) viene considerata come un problema nel suo paese, ad esempio in quanto fonte di confusione tra i consumatori? Sono allo studio misure o iniziative volte a introdurre una maggiore coerenza nei modi in cui i mezzi audiovisivi sono valutati e classificati?

La Commissione è consapevole del fatto che le autorità degli Stati membri possono non essere in grado di rispondere a tutte le domande poste. Tuttavia, la Commissione richiede che si compia uno sforzo per rispondere in modo quanto più ampio possibile. Sarebbe inoltre opportuno fornire qualunque altra informazione o esprimere qualunque altro punto di vista che sia in grado di aiutare la Commissione nel valutare l'efficacia dell'approccio autoregolamentare fatto proprio dalla raccomandazione.